

Civile Ord. Sez. 6 Num. 5767 Anno 2020

Presidente: GRECO ANTONIO

Relatore: LUCIOTTI LUCIO

Data pubblicazione: 03/03/2020

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 29042-2018 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso, dall'avv. Gioia VACCARI, presso il cui studio legale, sito in Roma, al viale Gioacchino Rossini, n. 18, è elettivamente domiciliata;

- *ricorrente* -

contro

FORMICHELLA Angelomarino

- *intimato* -

e contro

REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente in carica;

- *intimata* -

avverso la sentenza n. 2783/11/2018 della Commissione tributaria regionale della CAMPANIA, depositata il 27/03/2018;

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

11728
19

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'11/12/2019 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

FATTO E DIRITTO

La Corte,

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell'art. 1 - bis del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 197/2016, osserva quanto segue.

L'Agenzia delle entrate - Riscossione, con il ministero di un avvocato del libero foro, ricorre per cassazione con due motivi, illustrati con memoria, cui non replicano gli intimati, avverso la sentenza in epigrafe indicata con cui la CTR campana confermava la sentenza di primo grado che aveva annullato, per intervenuta prescrizione triennale, le cartelle di pagamento emesse nei confronti del contribuente per il recupero di tasse automobilistiche dal medesimo non pagate con riferimento a diversi anni d'imposta.

Va preliminarmente rilevata d'ufficio l'inammissibilità del ricorso perché proposto dall'Agenzia delle entrate - Riscossione con il ministero di un avvocato del libero foro.

Le Sezioni unite di questa Corte nella recente sentenza n. 30008 del 19 novembre 2019 hanno affermato i seguenti principi di diritto:

«impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, per la rappresentanza e la difesa in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Riscossione si avvale:

- dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come ad essa riservati dalla convenzione con questa intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. 30 ottobre 1933, n. 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi

speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici,

ovvero, in alternativa e senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dal richiamato art. 43, comma 4, r.d. cit.,

- di avvocati del libero foro - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del comma 5 del medesimo art. 1 d.l. 193 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio»;

«quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l'Agenzia e l'Avvocatura o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell'Agenzia a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità».

Orbene, precisato che il Protocollo d'intesa tra Avvocatura dello Stato e Agenzia delle Entrate-Riscossione, n. 36437 del 5 luglio 2017, prevede, in tema di «Contenzioso afferente l'attività di Riscossione», al punto 3.4.1, che l'Avvocatura assume il patrocinio dell'Ente nelle «liti innanzi alla Corte di Cassazione Civile e Tributaria», e che nella specie non vengono in rilievo «questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici», né è stato dedotto e provato che l'Avvocatura erariale non sia stata disponibile ad assumere il patrocinio, è imprescindibile la dichiarazione di inammissibilità del ricorso dell'ADER, che rende

superfluo esaminare ed addirittura riferire i motivi di ricorso proposti.

Non vi è ragione di provvedere sulle spese processuali stante la mancata costituzione in giudizio degli intimati.

P.Q.M.

dichiara il ricorso inammissibile e compensa le spese processuali.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma in data 11/12/2019

Il Presidente
Antonio GRECO



